

Cittadinanza dell'Unione e identità di genere: incidenze e sviluppi normativi

Sommario: 1. La cittadinanza dell'Unione e gli status personali. – 2. Gli status di genere e la giurisprudenza della Corte di giustizia. – 3. Alcune riflessioni.

1. La cittadinanza dell'Unione europea (UE) è un istituto complesso poiché la sua disciplina è composta da norme che appartengono a diversi ordinamenti - nazionali, internazionali e dell'UE - e sulla quale incidono interpretazioni dalle connotazioni sociologiche e politiche assai differenti.

Le norme codificate nel testo dei trattati (artt. 18 TFUE – 25 TFUE) indicano che la cittadinanza dell'Unione attribuisce a ogni cittadino di uno Stato membro uno status giuridico aggiuntivo rispetto alla cittadinanza nazionale, fondato su diritti comuni quali la libertà di circolazione e soggiorno, il diritto di voto alle elezioni del Parlamento europeo e a quelle comunali nello Stato di residenza nonché la tutela diplomatica e consolare. L'individuazione di coloro che hanno la cittadinanza nazionale e la definizione dell'identità giuridica e sociale di tali individui ricadono invece nella competenza normativa dei singoli Stati membri che tuttavia, nell'esercizio di tali competenze, devono rispettare il diritto dell'Unione e in particolare non devono ostacolare l'esercizio delle libertà riconosciute a ogni cittadino dell'Unione, fra le quali quella di circolare e di soggiornare nel territorio degli Stati membri.

È in questo solco che soprattutto recenti, si è ulteriormente ampliato il dibattito tra cittadinanza europea e attribuzione degli statuti personali con riguardo al tema dell'identità di genere. Invero, lo sviluppo delle norme all'interno dei singoli Stati membri intese riconoscere e tutelare le persone transgender e le identità di genere non conformi, sta avvenendo in modo diversificato, secondo le sensibilità sociali e politiche presenti nei vari Paesi. Il tema assume una rilevanza comunitaria laddove l'individuo interessato da tali norme, esercita la libera circolazione e chiede dunque alle autorità dello stato ospitante il riconoscimento dei diversi status ottenuti nel Paese di origine. In questi casi, la Corte di giustizia dell'UE è stata chiamata a chinarsi sulle diverse fattispecie definendo l'incidenza e l'interferenza nonché i limiti delle competenze interne e comunitarie.

2. Il primo caso di rilievo risale al 1996, (sentenza del 30 aprile 1996, *P. C. S.*, C-13/94 del 30 aprile 1996, in cui la Corte deduce dalla direttiva 76/207 relativa all'attuazione del principio della parità di trattamento tra gli uomini e le donne non solo conferma il principio della parità di trattamento fra uomini e donne in ambito lavorativo, ma per la prima volta, il diritto di parità viene esteso anche alle persone che hanno subito un cambiamento di sesso.

Più incisivi richiamando le norme sulla cittadinanza e le garanzie della Carta dei diritti fondamentali dell'UE (Carta), alcuni casi recenti. Nel caso *Coman*, in cui i giudici di Lussemburgo pur riconoscendo che non vi è nessun obbligo per gli Stati membri di autorizzare il matrimonio tra persone dello stesso sesso nel proprio ordinamento, ritengono che il rifiuto di riconoscere il diritto di soggiorno ad un cittadino extracomunitario coniugato legalmente con un cittadino UE dello stesso in un altro Stato membro, sia un ostacolo all'esercizio della libera circolazione (art. 21, 1 TFUE) e sia in contrasto con il diritto fondamentale al rispetto della vita privata e familiare di cui all'articolo 7 della Carta. Infatti, come risulta anche dalla Corte europea dei diritti dell'uomo la relazione che lega una coppia

omosessuale può rientrare nella nozione di «vita privata», nonché in quella di «vita familiare», al pari della relazione che lega una coppia di sesso opposto che si trovi nella stessa situazione. In sintesi, le condizioni per il soggiorno del coniuge extracomunitario non devono essere più restrittive di quelle applicate alle coppie eterosessuali cfr. le sentenze della Corte del 5 giugno 2018, causa C-673/16, *Coman e a.*, ECLI:EU:C:2018:917.

Successivamente, nella causa *MB*, la Corte ha riconosciuto la violazione del divieto di discriminazione fondato sul sesso (di cui alla direttiva 79/7/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1978, relativa alla graduale attuazione del principio di parità di trattamento tra gli uomini e le donne in materia di sicurezza sociale) la richiesta ad una persona che ha cambiato sesso, di annullare il matrimonio contratto anteriormente a tale cambiamento per poter beneficiare di una pensione di fine lavoro all'età prevista per le persone del sesso da essa acquisito (sentenza 26 giugno 2018, *MB*, C-451/16, EU:C:2018:492).

Nel caso *Pancharevo*, una minore nata in Spagna da una cittadina bulgara e una cittadina britannica non riusciva a ottenere un atto di nascita o un passaporto in Bulgaria, poiché le autorità nazionali non riconoscevano due madri. La Corte ha chiarito che, se uno Stato membro riconosce un legame di filiazione tra un minore e i suoi genitori dello stesso sesso, tutti gli altri Stati membri devono riconoscere tale legame per consentire al minore di esercitare il proprio diritto di circolare e soggiornare liberamente nell'Unione con ciascuno dei genitori. La decisione richiama gli artt. 20 e 21 TFUE ma anche gli artt. 7 (rispetto della vita privata e familiare), 24 (diritti dei minori) e 45 (libertà di circolazione e soggiorno) della Carta, sottolineando che l'identità nazionale di cui all'art. 4, par. 2 TUE, non può giustificare una restrizione della libertà di movimento che privi un minore del rapporto con i propri genitori (sentenza del 14 dicembre 2021, causa C-490/20, *Pancharevo*, ECLI:EU:C:2021:1008).

Con la sentenza *Mirin*, la Corte sancisce l'obbligo per gli Stati membri di riconoscere ed annotare nei propri atti di stato civile la modifica dell'identità di genere ottenuta dai propri cittadini in un altro Stato membro rafforzando così il principio del mutuo riconoscimento degli status personali tra gli Stati membri e rimuovendo ostacoli burocratici transfrontalieri (sentenza del 4 ottobre 2024, causa C-4/23, *Mirin*, EU:C:2024:845). I giudici richiamano il rispetto della vita privata e familiare (art. 7 della Carta), sottolineando che il riconoscimento dell'identità di genere è parte integrante di tale diritto.

Lo stesso art. 7 della Carta unitamente all'art. 21 (Non discriminazione) Carta sono il parametro utilizzato dalla Corte nella sentenza *Trojan* per giudicare come ostacolo all'esercizio della libera circolazione (artt. 20 e 21 TFUE), il rifiuto di uno Stato membro di riconoscere il matrimonio omosessuale validamente contratto in un altro Stato UE dove la coppia ha consolidato la propria vita familiare (sentenza 25 novembre 2025, causa C-713/23 *Trojan*, ECLI:EU:C:2025:917). Invero, sebbene gli Stati abbiano discrezionalità sulle procedure, se la legislazione nazionale prevede la trascrizione come unico mezzo di riconoscimento, questa deve essere applicata senza distinzioni tra coppie dello stesso sesso e di sesso opposto. Il rifiuto di una procedura di riconoscimento equivalente a quella concessa alle coppie eterosessuali (come la trascrizione) costituisce una discriminazione vietata basata sull'orientamento sessuale.

3. Muovendo dalle norme dei trattati e della Carta, la CGUE ha dunque introdotto e consolidato il concetto di identità di genere nel diritto UE. Si tratta di un'evoluzione giurisprudenziale che, partendo dal divieto di discriminazione basato sul sesso, è giunta a imporre il riconoscimento degli status acquisiti e a rendere effettivi i diritti connessi alla cittadinanza UE anche in una prospettiva di genere.

L'interpretazione evolutiva del principio di non discriminazione ha favorito un approccio più inclusivo, volto a garantire che la libertà di circolazione, il diritto alla vita familiare e l'accesso ai diritti sociali non siano limitati da discriminazioni legate all'identità di genere conoscendo, a tal fine, lo status delle persone stabilito in un altro Stato membro conformemente al diritto di quest'ultimo.

La cittadinanza dell'Unione europea rappresenta ancora una volta un quadro giuridico dinamico che non solo integra le cittadinanze nazionali, ma contribuisce attivamente alla trasformazione degli status di genere. Essa rafforza la tutela dei diritti fondamentali, promuove l'eguaglianza sostanziale e favorisce una progressiva armonizzazione delle garanzie offerte agli individui, indipendentemente dal loro genere, all'interno dello spazio europeo.

Riferimenti bibliografici

B. Siim, M. Mokre, *Gender and EU Citizenship*, in *The Routledge Handbook of Gender and EU Politics*, London, 2021,

P. Dunne, *Transgender EU Citizens and the Limited Form of Union Citizenship*, in *International Journal of Law, Policy and the Family*, 2022, p 201–218

V. Bonini, F. Azzarri, C. Favilli, *Diritto e genere nella prospettiva europea*, Napoli, 2022